

ALLEGATO A –

CONDIZIONI CONTRATTUALI DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE IN FORZA DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON L'ORDINE PROFESSIONALE DEGLI STESSI IN DATA – Mod.....

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- Assicurato** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione** Il contratto di assicurazione/scheda di adesione.
- Attività professionale** A seconda dell'attività professionale dichiarata nel contratto di assicurazione/scheda di adesione una delle seguenti 3 ipotesi:
- a) l'attività professionale di consulente in proprietà industriale, in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali e topografie dei prodotti e semiconduttori;
 - b) l'attività professionale di consulente in proprietà industriale in materia di disegni e modelli, marchi e altri segni distintivi e indicazioni geografiche;
 - c) entrambe le attività indicate nelle precedenti lett. sub a) e b) e quindi:
 - sia attività professionale di consulente in proprietà industriale, in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali e topografie dei prodotti e semiconduttori

- sia attività professionale di consulente in proprietà industriale in materia di disegni e modelli, marchi e altri segni distintivi e indicazioni geografiche;

Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Danni corporali	Morte o lesioni personali.
Danni diretti	Danni consequenziali all'evento dannoso.
Danni indiretti	Interruzione o sospensione totale o parziale di attività, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, sempreché conseguente ad un sinistro risarcibile a termini di polizza.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Fatturato su cui Calcolare il premio	Introito annuo, relativo all'attività professionale assicurata, dichiarato nell'ultimo esercizio chiuso, comprensivo di tutte le competenze percepite, compreso il rimborso degli oneri a qualsiasi titolo pagati in nome e per conto dei clienti dallo

stesso contraente/assicurato, così come esposti in fattura, escluse le anticipazioni per conto dei clienti, le tasse ufficiali pagate in Italia e all'estero e i servizi resi dai corrispondenti esteri.

Franchigia	La parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Perdite patrimoniali	I pregiudizi economici che non siano la conseguenza diretta od indiretta di danni materiali o di danni corporali.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Scoperto	La parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	<ul style="list-style-type: none">- per la responsabilità civile professionale la richiesta di risarcimento relativa a danni per i quali è prestata l'assicurazione;- per la responsabilità civile per la proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione
Società

Art. 1 - Descrizione dell'attività ed oggetto della garanzia

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di danni (comprese perdite patrimoniali, non patrimoniali, dirette, indirette, permanenti, temporanee e future, come meglio di seguito disciplinate), colposamente cagionati a terzi compresi i clienti, derivanti da colpa anche grave, per negligenza, imprudenza o imperizia, nello svolgimento

dell'attività professionale dichiarata in polizza (secondo una delle 3 opzioni possibili precisate nelle definizioni) di **CONSULENTE IN PROPRIETA' INDUSTRIALE**, iscritto al relativo albo professionale, svolta nei modi e nei limiti previsti dalla Legge Professionale Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30, modificato con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.131 nel testo in vigore alla data di effetto del presente contratto.

A titolo puramente esemplificativo e non tassativo sono comprese nella copertura assicurativa anche le seguenti attività:

- gli adempimenti relativi alla protezione, mantenimento e difesa dei diritti su brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli, marchi e segni distintivi, nomi a dominio, novità vegetali, topografie, software, proprietà industriale e diritto d'autore;
- rappresentare il titolare di un brevetto o un marchio davanti all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), alla Commissione dei Ricorsi dell'UIBM, all'Ufficio Brevetti Europeo, all'EU IPO, all'OMPI o altri Uffici Brevetti e Marchi Nazionali;
- depositare per conto terzi domande riguardanti brevetti (per le invenzioni), marchi, disegni e modelli, modelli di utilità, nuove varietà vegetali, topografie di prodotti, indicazioni geografiche e denominazioni di origine, ecc.;
- affiancare e/o assistere il titolare di un brevetto/marchio in tutta una serie di attività volte alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale facenti capo ai titoli relativi (marchi, brevetti, disegni e modelli ecc.), come:
- svolgere ricerche di anteriorità, consistenti nella ricerca di titoli che abbiano ad oggetto marchi e/o invenzioni simili o affini, che potrebbero confliggere con il titolo della persona rappresentata, e, quindi, indagini volte alla tutela dell'unicità dei marchi e brevetti domandati e/o già riconosciuti;
- redigere contratti di licenza, nel caso in cui si voglia concedere ad altri l'utilizzo del proprio marchio e o brevetto; in tal caso infatti il consulente dovrà assistere il titolare del titolo nella stipulazione di contratti che gli consentano di avere il maggior ritorno economico dallo sfruttamento del titolo concesso in licenza e, allo stesso tempo, assistere il titolare del marchio e/o del brevetto nel prevedere clausole che tendano a tutelare maggiormente i propri diritti;
- monitorare i mercati di riferimento, per poter tenere aggiornato il titolare di un marchio e/o di un brevetto sul panorama di riferimento, anche in considerazioni di marchi e/o invenzioni che potrebbero essere considerati simili o affini con quelli del suo assistito;
- determinare il valore di proprietà intellettuale e industriale, in considerazione di varie circostanze, che possono essere la notorietà o meno del marchio e/o del brevetto, l'utilizzo che degli stessi si è fatto o s'intende fare, il mercato di riferimento

in cui il titolo verrà speso e utilizzato, la sussistenza di titoli simili o affini e, nel caso dei marchi, la "forza" relativa al carattere distintivo che gli stessi garantiscono con riferimento all'azienda titolare.

- attività di consulenza relativa a brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli, marchi e segni distintivi, nomi a dominio, novità vegetali, topografie, software, proprietà industriale e diritto d'autore;
- decisioni amministrative che l'assicurato sia chiamato a rendere nell'ambito delle questioni suddette (ad esempio decisioni emesse come arbitro dinanzi all' OMPI o alla Camera Arbitrale ceca nelle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio; decisioni rese come esperto nelle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio ".it");
- attività di consulenza in materia di proprietà industriale per pubbliche amministrazioni ed attività rese come docente in materia di proprietà industriale;
- Studio di fattibilità per proposte di brevettazione e registrazione;
- Ricerche tra brevetti, modelli, marchi e diritti di proprietà industriale in genere;
- Redazione e deposito di domande di brevetto, modello o marchio;
- Redazione e deposito di domande di brevetto, modello o marchio all'estero con relativa traduzione attraverso procedure nazionali e convenzioni internazionali;
- Risposte a notifiche di uffici brevetti nazionali, esteri e sovranazionali;
- Gestione delle pratiche di cui sopra, compreso l'eventuale risarcimento del danno derivante dal mancato pagamento delle tasse (con esclusione della tassa stessa);
- Pareri e perizie su contraffazione o nullità di brevetti, modelli o marchi;
- Assistenza a clienti, giudici o organismi pubblici o privati di autodisciplina in caso di vertenze e/o arbitrati;
- Attività relative a "domain names" e segreti industriali;
- Attività relative alla protezione, gestione, valutazione e certificazione della proprietà industriale.

Le suddette attività devono intendersi riferite a brevetti per invenzione industriale, modelli di utilità, modelli e disegni, marchi, varietà vegetali, protezione del software e dei diritti d'autore e di qualunque altro bene immateriale.

Art. 2 – Estensioni di garanzia sempre operanti

Sono comprese nella copertura assicurativa anche le seguenti garanzie:

a) Custodia documenti

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni cagionati a terzi compresi i clienti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti e documenti, titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina o incendio;

b) Tutela della Privacy (D.LGS n. 196/2003)

L'assicurazione comprende la responsabilità per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione involontaria delle norme sulla tutela delle persone in materia di trattamento di dati personali sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa e sempreché non si tratti di comportamenti illeciti continuativi;

c) Danno non patrimoniale

L'assicurazione comprende le perdite, non patrimoniali, intendendosi per tali i danni di natura biologica, morale ed esistenziale, colposamente cagionati a terzi;

d) Danni indiretti

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da interruzione o sospensione totale o parziale di attività, mancato o ritardato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi, sempreché conseguente ad un sinistro risarcibile a termini di polizza;

e) Omissioni e ritardi

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da omissioni o ritardi;

f) Incarichi da svolgersi sia in Italia che all'estero

l'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni derivanti dall'attività relativa ad incarichi da svolgersi sia in Italia che all'estero svolta tramite Consulenti domiciliati nello Stato cui si riferisce l'incarico stesso;

g) Responsabilità per fatto dei dipendenti dello studio, dei collaboratori, dei domiciliatari e dei tirocinanti

l'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dall'attività svolta in nome e per conto dell'Assicurato dai collaboratori di cui lo stesso si avvalga nello svolgimento della attività professionale quali, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, personale dello studio dipendenti e non, collaboratori persone fisiche, società di persone o di capitali, domiciliatari e tirocinanti, compresi i fatti dolosi degli stessi, anche se legati all'Assicurato da vincoli di parentela, affinità o coniugio; la garanzia vale anche per i Consulenti iscritti allo European Patent Institute e nel registro dell' EUIPO quando svolgono attività in Italia per conto del Contraente/Assicurato nonché per tutti i soggetti che svolgono l'attività descritta in polizza sotto la supervisione del Contraente/Assicurato.

Resta in ogni caso fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del predetto personale dello studio, collaboratori, domiciliatari e sostituti e tirocinanti per fatti accertati quali dolosi.

h) Calunnia, diffamazione e danni all'immagine

La garanzia copre la responsabilità civile dell'assicurato per diffamazione, lesione alla reputazione imprenditoriale e/o danni all'immagine, a seguito di un atto illecito, nell'esercizio della propria attività professionale, commesso dall'assicurato o da taluna delle persone del cui operato lo stesso sia civilmente e legalmente responsabile;

i) diritti d'autore, diritti di proprietà intellettuale

la garanzia copre la responsabilità civile dell'assicurato per violazione colposa e/o uso non autorizzato colposo di marchi di fabbrica, diritti di autore, disegni e modelli nonché per la divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali sempreché tale violazione e/o uso non autorizzato sia stato commesso nell'ambito dello svolgimento dei servizi professionali descritti in polizza

Art. 3 - Validità dell'assicurazione

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento che pervengano per la prima volta al Contraente/Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione indipendentemente dalla data in cui è stato posto in essere il comportamento colposo anche se anteriore alla stipulazione contratto.

Qualora il sinistro si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, fermo quanto previsto dal presente contratto circa la denuncia dei sinistri. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso fatto sono considerate un unico sinistro.

L'assicurazione è valida subordinatamente all'iscrizione dell'Assicurato nell'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale ed al possesso da parte dello stesso e delle persone della cui opera questi si avvale, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni di assicurazione, il verificarsi di una condizione che determini in capo all'Assicurato la sospensione, la cancellazione o la radiazione dall'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, determina, nei suoi confronti, rispettivamente la sospensione o la risoluzione dell'assicurazione.

Art. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia è valida in tutto il mondo con esclusione dei danni conseguenti esclusivamente a procedimenti giudiziari di fronte alla magistratura di Usa e Canada.

Art. 5 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile sul questionario - che forma parte integrante del contratto - di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

In particolare l'assicurato è consapevole che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave e possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. 6 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) i collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti ed i tirocinanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore od esercitino il controllo sociale;
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lett. a).

La presente disposizione si applica anche all'assicurazione della responsabilità civile per la proprietà e conduzione dello studio e verso i prestatori di lavoro.

Art. 7 - Esclusioni

L'assicurazione non vale per i sinistri derivanti:

- a) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date;
- b) dal dolo dell'assicurato;
- c) da attività professionale svolta in assenza delle necessarie abilitazioni di legge.

Art. 8 - Cessazione dell'Attività/Prosecuzione Della Garanzia

In caso di documentata cessazione per qualsiasi causa dell'attività professionale da parte dell'Assicurato (intervenuta durante il periodo di efficacia della garanzia), ivi compresa l'ipotesi di morte e/o di radiazione dall'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, la garanzia vale per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della assicurazione e pervenute per la prima volta all'Assicurato, od ai suoi eredi e/o aventi diritto, nei dieci anni successivi alla cessazione dell'attività.

Per la presente estensione di garanzia il massimale annuo di polizza rappresenta il limite di esposizione della Società per l'intero periodo di copertura, successivo alla cessazione dell'attività, e non opererà comunque per le richieste di risarcimento connesse all'attività, che ha comportato il provvedimento di radiazione.

A fronte di tale estensione/prosecuzione della garanzia, entro 3 mesi dalla cessazione dell'attività professionale l'Assicurato e/o i suoi eredi e/o aventi diritto dovranno corrispondere alla Società a titolo di premio un importo pari all'ultima annualità di premio comprensiva di regolazione. Qualora tale premio non sia corrisposto nel suddetto termine di 3 mesi, decorso lo stesso si applicherà il disposto di cui all'art. 1901 c.c..

Art. 9 - Massimali di garanzia e relativo Scoperto

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati nel frontespizio di polizza. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro ed il massimale per anno assicurativo rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni annualità assicurativa, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come la data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di

risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

Per quanto non diversamente disciplinato, l'assicurazione è prestata previa applicazione di uno scoperto del 5% per ogni sinistro con il minimo assoluto per ogni terzo danneggiato non inferiore a 5.000 Euro e non superiore nel massimo a 25.000 Euro.

Resta tra le parti convenuto che il risarcimento del danno se spettante a termini di polizza, verrà corrisposto al terzo danneggiato per intero e la Società recupererà la franchigia e/o lo scoperto previsti in polizza direttamente dall'Assicurato.

Art. 10 - Pluralità di Assicurati - Responsabilità solidale

Il massimale stabilito in polizza per ogni richiesta di risarcimento rappresenta il limite di esposizione della Società anche in caso di responsabilità concorrente o solidale.

Nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti assicurati e non, l'assicurazione opera per la responsabilità dell'Assicurato per l'intero, salvo il diritto di regresso della Società nei confronti dei condebitori solidali.

Art. 11 - Studio associato o società professionali

Qualora l'attività per la quale è prestata l'assicurazione sia esercitata in forma associata o societaria, agli effetti della presente assicurazione assumono la qualifica di "Assicurati" tutti i professionisti operanti in forma associata o societaria, che esercitano la professione di cui al precedente art. 1 - Descrizione dell'attività ed oggetto della garanzia; il limite di risarcimento indicato in polizza in tal caso è unico e riferito alla globalità dei professionisti operanti in forma associata o societaria. Peraltro resta salva la possibilità per i professionisti di stipulare separata polizza individuale aderendo anche singolarmente alla convenzione; in tale caso il premio previsto dalla presente convenzione per singolo professionista sarà ridotto nella misura del 10%.

Ad integrazione di quanto disposto dall'Art. 6 - Soggetti non considerati terzi, non sono considerati terzi:

- *gli Assicurati fra loro,*
- *le persone che si trovano con gli Assicurati nei rapporti di parentela di cui alla lett. a) dell'Art. 6 suindicato.*

Art. 12 - Altre assicurazioni

In caso di precedente esistenza di altre polizze, che risultino operanti nella fattispecie, stipulate dall' assicurato con la Società o con altri assicuratori, la presente garanzia opererà a secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto.

In caso di successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio l'Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società e in tal caso si applica quanto disposto dall'art. 1910 del c.c.. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

Art. 13 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro quaranta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, presentando apposita denuncia di sinistro presso l'Agenzia ove è stata stipulata la polizza con cui si è aderito alla Convenzione, oppure inviando denuncia di sinistro alla PEC della Società o ancora alla stessa al seguente indirizzo, comunicando altresì l'eventuale esistenza di altre assicurazioni e trasmettendo l'eventuale relativa documentazione.

L'assicurato potrà inoltre, in qualsiasi momento durante il periodo di polizza, dare notizia per iscritto alla società di qualsiasi circostanza da cui si ritenga ragionevolmente possa derivare una richiesta di risarcimento. In tal caso il successivo sinistro, se collegato a tali fatti, sarà considerato come avvenuto, alla data in cui è stata trasmessa per la prima volta la notifica delle circostanza, che varrà come denuncia (e, quindi, durante il periodo di operatività temporale della polizza in questione).

Art. 14 - Recesso della Società per sinistro

La Società rinuncia ad avvalersi nei confronti dei singoli Assicurati della facoltà di recesso per sinistro.

Art. 15 - Recesso dell'assicurato – Tacito rinnovo

L'Assicurato, potrà recedere dal contratto di assicurazione a ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 30 giorni, inviando comunicazione alla Società all'indirizzo - o all'Agenzia detentrica del contratto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

In mancanza di recesso dell'assicurato, con il detto preavviso, il contratto si rinnoverà tacitamente per un altro anno.

Art. 16 – Ultrattività in caso di risoluzione e/o cessazione del presente Contratto o di recesso dell'Assicurato ai sensi dell'art. 15

In qualsiasi caso di risoluzione e/o cessazione del presente Contratto o di recesso dell'Assicurato ai sensi dell'art. 15, l'Assicurato, entro tre mesi dalla cessazione e/o risoluzione del contratto, a fronte del versamento di un premio pari all'importo dell'ultima annualità di copertura, comprensivo della regolazione di premio, potrà richiedere alla Compagnia che la garanzia sia valida anche per le richieste di risarcimento originate da fatti posti in essere durante il periodo dell'assicurazione, che gli dovessero pervenire nei dieci anni successivi alla cessazione dell'assicurazione medesima.

In tal caso il massimale sarà unico per l'intero periodo e corrisponderà al massimale in corso alla cessazione dell'assicurazione.

Art. 17 - Diritto di Rivalsa

La Compagnia rinuncia ad esercitare azione di rivalsa nei confronti di tutti i soggetti che collaborano con il Contraente/Assicurato e con gli Assicurati e nei confronti dei soggetti di cui questi debbano rispondere, salvo in caso di dolo accertato. La Compagnia potrà esercitare l'azione di rivalsa anche per colpa esclusivamente nei confronti dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che svolgano attività professionali — diverse da quelle garantite con la presente polizza — in forma autonoma e organizzata o in forma di impresa.

Art. 18 Premio – Mancata comunicazione del fatturato – Riduzione proporzionale dell'indennizzo

Il premio lordo, comprensivo di imposta di assicurazione, è determinato per ciascun periodo assicurativo, in base agli introiti annui relativi alle attività professionali assicurate, dichiarato nell'ultimo esercizio chiuso e noto all'inizio del predetto periodo, nonché in base alla forma dell'attività svolta dall'Assicurato (individuale o collettiva).

Detti introiti comprendono tutte le competenze percepite dal Contraente/Assicurato, compreso il rimborso degli oneri a qualsiasi titolo pagati in nome e per conto di clienti dello stesso Contraente/Assicurato, così come esposti in fattura, escluse le anticipazioni, per conto dei clienti, delle tasse ufficiali pagate in Italia ed all'estero e dei relativi servizi resi dai corrispondenti esteri.

Pertanto l'Assicurato 60 giorni prima della scadenza anniversaria è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare di tali introiti e la forma dell'attività professionale come sopra descritta se variata. Su tale base la Società comunica il premio per il successivo periodo assicurativo e l'eventuale aggiornamento del massimale.

L'eventuale invio da parte della Società di avvisi di scadenza dei predetti obblighi non può in alcun caso essere invocata come deroga alla puntuale osservanza degli stessi.

Inoltre ad ogni scadenza di annualità assicurativa il premio verrà ricalcolato in relazione al numero di sinistri denunciati nel corso del periodo di osservazione come di seguito descritto:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Ne consegue che la rideterminazione del premio, avverrà applicando sul premio in corso le seguenti percentuali di aumento:

Nr sinistri denunciati	Aumento %
1 Sinistro	0%
2 Sinistri	25%
3 Sinistri	50%
4 Sinistri	100%
Oltre 4 Sinistri	150%

Se il premio di rinnovo è diverso da quello relativo al periodo precedente, l'Assicurato può accettarlo o rifiutarlo.

In caso di accettazione, la polizza verrà rinnovata o sostituita con effetto dalla data di scadenza anniversaria e con premio e massimale pari a quelli comunicati.

In caso di rifiuto il contratto si intende risolto a partire dalla suddetta scadenza anniversaria.

Decorso un quinquennio senza sinistri il premio ritornerà ad essere determinato come in origine senza gli aumenti eventualmente in precedenza applicati per sinistri.

Resta convenuto tra le parti che la mancata comunicazione del fatturato superiore a quello dichiarato, ovvero degli elementi di variazione della copertura assicurativa (forma individuale, collettiva con massimo 10 professionisti, collettiva con oltre 10 professionisti) comporta la proporzionale riduzione di eventuali risarcimenti, relativi a sinistri occorsi nel periodo della mancata regolazione di premio.

Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

I legali ed tecnici, a cui affidare la difesa dell' Assicurato, verranno scelti di comune accordo tra quest'ultimo e la Società.

Dopo ogni denuncia di sinistro la Compagnia si obbliga entro 10 giorni lavorativi dalla data della lettera raccomandata di denuncia, a prendere contatto con l'Assicurato per concordare la scelta di legali o tecnici a cui affidare la gestione della pratica.

Trascorso tale termine la Compagnia riconosce all'Assicurato la facoltà di nominare un proprio legale o tecnico.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

In caso di sinistri particolarmente controversi in relazione a modalità ed entità del danno lamentato, la Compagnia avrà facoltà nel più assoluto rispetto della Legge sulla privacy n.675/1996, di sottoporre quesiti di tipo tecnico al Consiglio dell'Ordine per una migliore valutazione del sinistro stesso.

Art. 20 - Oneri fiscali e rinvio alle norme di legge

Gli oneri fiscali sono a carico dell'Assicurato e sono compresi nel premio.

Per quanto non diversamente regolato valgono le disposizioni di legge.

.....li

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Compagnia di Assicurazioni

.....

.....

Agli effetti degli artt. **1341** e **1342** del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente:

- **l' art. 15** – Recesso dell'Assicurato – Tacito rinnovo
- **e l'art. 18** – Premio – Mancata comunicazione del fatturato – Riduzione proporzionale dell'indennizzo

del presente Mod.....

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

.....